

ALLEGATO A

PESTE SUINA AFRICANA -PROTOCOLLO PER LO SMALTIMENTO MEDIANTE INTERRAMENTO DEI PRODOTTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI DEPOPOLAMENTO DI CINGHIALI SUL TERRITORIO REGIONALE IN ZONA DI RESTRIZIONE PSA.

1) Riferimenti normativi

- ☐ Ordinanza del Commissario Nazionale per la PSA n. 4/2026

2) Oggetto e ambito di applicazione.

Il presente protocollo ha come oggetto lo smaltimento mediante interrimento su siti di proprietà privata e si applica ai prodotti derivanti dai cinghiali abbattuti in attività di depopolamento, comunicate al GOT locale, condotte nelle aree soggette a restrizione ai sensi del Regolamento 594/2023, nonché nelle zone CEV e nel resto della Liguria, i cui individui siano risultati negativi al test PSA eseguito dal laboratorio ufficiale (IZS-PLV) con metodo accreditato e le cui carni siano destinate ad autoconsumo, nei casi previsti dalla O.C. n. 4/2026.

3) Procedura di richiesta

La richiesta di autorizzazione del sito interrimento è presentata ad opera del proprietario del terreno individuato o da suo delegato, secondo quanto riportato in allegato B individuando:

- l'area di interrimento cartograficamente identificata;
- il soggetto gestore del sito;
- le squadre di caccia che possono usufruire del sito (comunque in numero non superiore a 6, a seconda della capienza del sito e che conducono azioni di depopolamento nelle aree limitrofe a quelle del sito di interrimento).
- capienza massima annuale del sito in kg. di prodotti

Dovrà essere allegata apposita perizia geologica firmata da professionista iscritto all'Ordine dei Geologi, che attesti l'idoneità idrogeologica ed ambientale dell'area individuata e dovrà essere indicata in tale perizia la capienza massima annuale in quantitativi di materiale interrato per sito. Dovrà essere sottoscritto l'impegno a osservare le misure di cui al successivo punto 6).

4) Compiti delle AASSL territorialmente competenti

La struttura competente per la gestione della PSA di ATS Liguria sul cui territorio di competenza insiste il sito di interrimento oggetto della richiesta di cui al precedente punto 3) rilascia un'autorizzazione all'interrimento previa verifica della rispondenza a quanto indicato nel presente documento. La durata dell'autorizzazione è legata alla presenza della PSA in Liguria e comunque decade qualora intervengano segnalazioni di inottemperanza a quanto contenuto nel presente documento dagli organi di controllo/vigilanza o nel caso di nuove disposizioni nazionali/regionali. L'autorizzazione deve essere inviata per conoscenza alla Regione Liguria Area Salute.

Le AASSL territorialmente competenti effettueranno verifiche ispettive a campione casuale o su sospetto sulla rispondenza ai requisiti tecnico- gestionali del sito autorizzato rispetto a quanto indicato al punto 6) nonché alla perizia geologica

5) Verifica dell'idoneità del sito di interrimento

La perizia geologica nell'attestazione dell'idoneità idrogeologica ed ambientale dell'area individuata dovrà evidenziare, fra l'altro, di aver valutato il sito in relazione a :

- ☐ fondi valle pianeggianti, interessati dal deposito recente o antico di materiali alluvionali permeabili;
- ☐ prossimità ai corsi d'acqua, rii e impluvi;
- ☐ presenza di aree soggette a rischio elevato di esondabilità;
- ☐ aree in frana, in particolare in quelle interessate da fenomeni "planari" coinvolgenti importanti porzioni di versante;
- ☐ aree prossime a sorgenti, o emergenze idriche comunque definite;
- ☐ aree prossime a pozzi e opere di captazione idropotabili, come individuate dalla normativa di settore.
- ☐ possibile contaminazione di acque superficiali e sotterranee, nonché i vincoli previsti dai Piani Regolatori Comunali avvalendosi eventualmente anche degli elaborati geologici, idrogeologici e geomorfologici allegati agli stessi .

6) Disposizioni per la realizzazione del sito e gestione dello stesso

Il sito di interrimento dovrà essere scavato in trincea con apposito escavatore ad una profondità almeno di 1,5 mt. e dovrà essere dotato di recinzione che impedisca accesso a persone ed animali ed idonea segnaletica riportante il divieto di accesso al personale non autorizzato.

Ad ogni interrimento dovrà essere posizionato sul fondo della trincea uno strato di calce ed il materiale interrato dovrà essere ricoperto con uno strato di terra di almeno 50 cm di altezza. Le operazioni di posizionamento del materiale da interrare e ricopertura dello stesso dovranno essere eseguite nell'arco della stessa giornata in modo da non permettere esposizione prolungata non protetta del materiale stesso.

Ogni interrimento dovrà essere registrato in apposito registro di interrimento dove vengono riportati :

- nominativo del conferente
- gli identificativi delle carcasse di origine dei prodotti di eviscerazione e pelli;
- la provenienza dei prodotti in termini di squadre di caccia o responsabili di depopolamento;
- i quantitativi interrati,
- la data di interrimento.

Suddetti registri dovranno essere a disposizione degli eventuali controlli effettuati dalle AASSLL territorialmente competenti o da altri organi di vigilanza .